

COMUNE DI PREMARIACCO

STATUTO

adottato con:

- deliberazione c.c n. 32 dd. 30.08.2000 (approvata dal co.re.c.o. nella seduta del 18.09.2000, al n. 31370 di prot. e n. 4838 di reg. co.re.co.) modificato con:
- - deliberazioni c.c. n. 10 dd. 12.02.2001; n. 12 dd. 16.02.2001, n.5 dd.26.01.2006 e n.70 del 20.12.2006.

ELEMENTI COSTITUTIVI

ARTICOLO 1 PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il Comune di Premariacco, è ente autonomo, persegue l'autogoverno e rappresenta la propria Comunità, della quale, nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, cura gli interessi e promuove lo sviluppo, con i poteri e gli istituti contenuti nel presente Statuto.
2. ***E' dotato di autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, nonché impositiva nell'ambito dello statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.***

ARTICOLO 2 FINALITA'

1. Il Comune promuove le iniziative necessarie per la piena attuazione dei principi di eguaglianza ***sostanziale, opportunità*** e di pari dignità dei cittadini e per il completo sviluppo della persona.
2. Esercita i propri poteri perseguendo le finalità dello sviluppo e del progresso civile, sociale ed economico della propria Comunità, operando per:
 - a) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata sollecitando anche lo sviluppo delle forme di ***coalizione*** e associazionismo economico e della cooperazione;
 - b) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona anche con il coinvolgimento delle aggregazioni di volontariato;
 - c) il raggiungimento della parità sociale ed economica della donna ***promuovendo*** la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, e assicurando condizioni di pari opportunità ***e dignità*** tra uomo e donna ai sensi della ***legislazione vigente***;
 - d) la tutela e lo sviluppo delle risorse ambientali, territoriali, naturali, storiche, culturali e ***turistiche*** presenti nel proprio territorio in funzione di una ***migliore*** qualità della vita;

- e) l'edificazione di una Europa sempre più unita e fondata sui principi della democrazia e del decentramento e per il rispetto della Carta Europea dell'autonomia locale.
3. Persegue la collaborazione e la cooperazione di tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.
 4. **Promuove ogni forma di partecipazione, collaborazione e associazione di soggetti privati e pubblici, finalizzata alla realizzazione di iniziative e progetti per migliorare la competitività dell'intera comunità.**
 5. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

ARTICOLO 3 FUNZIONI DEL COMUNE

1. Il Comune è titolare **secondo principio di sussidiarietà di funzioni proprie e di quelle conferite** dalle leggi statali e regionali; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede, per quanto di competenza, alla loro attuazione.

ARTICOLO 4 TUTELA DELLA SALUTE

1. Il Comune esercita le funzioni sanitarie demandategli dalla legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e che non siano di competenza dello Stato o della Regione.
2. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute ed attua idonei strumenti per renderlo effettivo.
3. Nello svolgimento dell'attività sanitaria il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, assume i provvedimenti necessari per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini.
4. Il servizio di assistenza sociale sarà ispirato al rispetto della persona in ogni fascia di età e tenderà:
 - a) alla eliminazione di ogni situazione o condizione che possa impedire od ostacolare il completo sviluppo della persona umana;
 - b) alla valorizzazione del patrimonio intellettuale e di esperienza del quale sono portatori tutte le persone, a prescindere dallo stato fisico e di età e delle condizioni economiche.
5. **Il Comune** incoraggia e sostiene il volontariato ed attua iniziative che ne agevolino l'azione.

ARTICOLO 5 TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO ED ARTISTICO

1. Il Comune attua piani per **la tutela e la** difesa del suolo e del sottosuolo, per la conservazione, **valorizzazione e fruizione** del parco naturale del Natisone e dei valori paesaggistici, **storici ed artistici** presenti sul territorio e per prevenire od eliminare le cause di inquinamento atmosferico o acustico del territorio e delle acque.

ARTICOLO 6

PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

1. Il Comune, nel rispetto ed in coerenza con le proprie radici, promuove e **sostiene** la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale comunale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali, adottando in tutte le sue attività di pianificazione urbanistica, di regolamentazione edilizia e di promozione culturale le misure necessarie alla conoscenza, conservazione e valorizzazione dei beni culturali anche nel loro contesto urbanistico e ambientale.
2. Per il raggiungimento di tali finalità, il Comune **sostiene e** favorisce enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni.
3. Il modo di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti, è disciplinato da apposito regolamento.

ARTICOLO 7

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi.
2. Promuove una politica di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante.
5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

ARTICOLO 8

SVILUPPO ECONOMICO

1. Il Comune:
 - a) persegue l'obiettivo della razionale utilizzazione del territorio per ottenere il massimo sviluppo economico **compatibile con l'ambiente**;
 - b) si collega con centri qualificati della cultura, **della scienza** e della tecnica, **di quella agricola** e vitivinicola in particolare, per la formazione di specialisti locali;
 - c) coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore;
 - d) tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro;
 - e) favorisce gli insediamenti industriali **anche attraverso azioni dirette**;

- f) promuove e sostiene **attività innovative intraprese da giovani finalizzate allo sviluppo di nuove idee e tecnologie;**
- g) **recepisce la raccomandazione del Consiglio europeo del 27 luglio 1992 che invita “a promuovere la partecipazione dei lavoratori subordinati ai profitti ed ai risultati dell’impresa”, al fine di creare effetti positivi sulla motivazione soggettiva e sulla produttività e competitività delle imprese.**

ARTICOLO 9

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO - SOCIALE E TERRITORIALE

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo l’apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

ARTICOLO 10

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. **Il territorio** del Comune è costituito, **oltre che dal capoluogo che è Premariacco**, dalle seguenti località: Orsaria, Ippis, Firmano, Leproso, San Mauro, Paderno ed Azzano e dai Casali afferenti tali località, storicamente riconosciute dalla Comunità.
2. **Esso** risulta dal piano topografico di cui all’art. 9 della L. 24.12.1954, n. 1228, approvato dall’Istituto Centrale di Statistica e si estende per kmq. 39.73 e confina con i Comuni di Cividale del Friuli, Moimacco, Remanzacco, Buttrio, Corno di Rosazzo, Manzano e Pradamano.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato a Premariacco nel quale è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici.
4. Le sedute del consiglio, delle commissioni consiliari e della giunta si svolgono nella sede comunale o negli altri edifici idonei di proprietà o disponibilità del Comune. Il Sindaco per eccezionali esigenze può disporre che le sedute del consiglio si svolgano in altro luogo idoneo.
5. La modifica della denominazione delle località o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.
6. Le modifiche alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell’art. 133 della Costituzione previa audizione della popolazione del Comune.

ARTICOLO 11

ALBO PRETORIO E DIVULGAZIONE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

1. **Presso la sede comunale è collocato l’Albo pretorio. In esso sono affissi gli atti e i documenti previsti dalla legge. Il personale incaricato cura l’affissione e ne certifica l’avvenuta pubblicazione.**

- 2. Il Comune può avvalersi, oltre che dell'Albo pretorio, anche di altri spazi, pubblici e privati, per favorire la conoscenza della propria attività amministrativa.
A tale scopo potranno essere utilizzati strumenti informativi di varia natura.**

ARTICOLO 12 STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Premariacco ed ha, come suo segno distintivo, lo stemma riconosciuto con D.P.R. n. 4416 del 29.10.1986.
2. Nelle cerimonie ufficiali e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.R. n. 4416 in data 29.10.1986.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

ARTICOLO 12 bis CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Comune, allo scopo di tutelare i diritti dell'infanzia e favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, attività per i giovani e gli anziani, promozione e diffusione della conoscenza dei diritti dell'infanzia, rapporti con l'Unicef;
3. Le modalità di elezione, il funzionamento ed i rapporti con l'Amministrazione Comunale sono stabilite con apposito regolamento.

PARTE I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I ORGANI ELETTIVI

ARTICOLO 13 ORGANI

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

ARTICOLO 14 CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo. Stabilisce altresì gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché provvede alla nomina dei propri rappresentanti

presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. La composizione, l'elezione, le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la durata in carica, la decadenza dei Consiglieri sono stabiliti dalla legge.
4. Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ARTICOLO 15 COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
4. ***Il Consiglio verifica annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.***

ARTICOLO 16 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. ***L'attività del Consiglio comunale è disciplinata da un regolamento approvato al proprio interno con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.***

ARTICOLO 17 COMMISSIONI

1. ***Il Consiglio comunale può istituire con propria deliberazione assunta a maggioranza assoluta, commissioni permanenti o temporanee, per fini di controllo di garanzia di indagine, di inchiesta e di studio. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni saranno disciplinate da norme regolamentari.***
2. ***Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti all'opposizione.***
3. ***Il Consiglio comunale, al fine di promuovere nuove politiche dell'occupazione, dei tempi di vita e dell'organizzazione del lavoro e di garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini, istituisce una commissione per le pari opportunità, disciplinata da apposito regolamento.***

ARTICOLO 18 CONSIGLIERI

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale rispondono.
2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal componente più anziano di età, fra i componenti.
3. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, **o in caso di surrogazione, all'adozione del Consiglio comunale della relativa deliberazione.**
4. **Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al Consiglio, sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, tranne che non si debba provvedere alla surroga, nei casi previsti dalla legge.**

ARTICOLO 19 DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. **Lo stato giuridico, le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, sono previsti dalla legge.**
2. **I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle Aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente previsti dalla legge. Le modalità e le forme di tale esercizio sono disciplinate dal regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.**
3. **I Consiglieri comunali hanno diritto di interrogazione, di interpellanza, di mozione e di proposta di deliberazione.**
4. **I Consiglieri comunali che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consiliari consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale, appositamente convocato dal Presidente, in seduta segreta e a maggioranza assoluta dei componenti. Il Consigliere interessato ha in ogni caso il diritto di far valere le cause giustificative dell'assenza con proprio atto scritto da presentare al Consiglio.**

ARTICOLO 20 OBBLIGO DI ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI

1. **I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino a quarto grado, a meno che non si tratti di provvedimenti di carattere normativo o generale, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla legge.**

ARTICOLO 21 GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto dal **relativo** regolamento e ne danno comunicazione al Segretario comunale.
2. Il regolamento **disciplina** la conferenza dei capi gruppo e le relative attribuzioni.

ARTICOLO 22 GIUNTA COMUNALE

1. **La Giunta è l'organo esecutivo dell'Ente.**
2. Collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
3. Compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo statuto, del Sindaco, del Segretario comunale o dei Responsabili dei servizi.
4. **Riferisce annualmente al Consiglio in sede di approvazione del conto consuntivo sulla propria attività e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.**

ARTICOLO 23 NOMINA E PREROGATIVE

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta comunale - tra cui un vice - sindaco - e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
3. Il Sindaco e gli Assessori restano in carica fino all'insediamento dei successori.
4. **Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.**

ARTICOLO 24 ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI

1. Gli Assessori nominati dal Sindaco possono essere disposti nella lista, presentata al Consiglio, secondo un ordine prestabilito.
2. In tale caso l'Assessore anziano è il primo della lista.
3. All'Assessore anziano, in mancanza del vice - sindaco o in sua assenza, spetta surrogare il Sindaco assente o impedito, sia quale capo dell'amministrazione comunale che quale ufficiale di governo.

ARTICOLO 25 COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1. **La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e la convoca e da un numero massimo di Assessori pari a sei.**
2. Gli Assessori sono nominati anche tra cittadini non consiglieri nel numero di due, purché compatibili ed eleggibili alla carica di consigliere. Gli eventuali Assessori non consiglieri partecipano alle sedute consiliari **con diritto di parola ma** senza diritto di voto.
3. **Il Sindaco stabilisce l'ordine del giorno delle sedute, tenuto conto degli argomenti proposti dagli Assessori e dai Responsabili degli uffici.**
4. **Le modalità di funzionamento della Giunta sono stabilite dallo stesso organo in maniera informale.**

ARTICOLO 26 CESSAZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:
 - a) morte;
 - b) dimissioni;
 - c) revoca;
 - d) decadenza.
2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco, il quale le iscrive all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio per darne comunicazione.
3. Gli Assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.
4. La decadenza è **comunicata** al Consiglio **dal** Sindaco.
5. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco entro **20** giorni, dandone comunicazione al consiglio nella sua prima seduta.

ARTICOLO 27 DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto. **In seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco.**
2. Tutte le deliberazioni sono assunte di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su "persone", il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".
4. Le sedute della giunta non sono pubbliche e le votazioni sono palesi.

Alle sedute possono partecipare senza diritto di voto e su determinazione della giunta **o del Segretario comunale**:

- a) Responsabili dei servizi;
 - b) Consiglieri comunali;
 - c) esperti e consulenti esterni.
5. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale,
 6. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità, in tale caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio **facente funzioni** nominato dal Presidente.
 7. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
 8. Il processo verbale indica i punti salienti della discussione ed il numero dei voti **favorevoli e contrari ad ogni proposta**.
 9. Ogni componente del collegio ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
 - 10. Le modalità di funzionamento degli organi collegiali sono stabilite da norme regolamentari.**

ARTICOLO 28 SINDACO

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune. Rappresenta l'ente, convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio.
2. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio del sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
- 3. Il Sindaco, entro 60 giorni dall'elezione, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.**

ARTICOLO 29 COMPETENZE DEL SINDACO

- 1. Spetta al Sindaco:**
 - a. Sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti;**
 - b. esercitare le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali attribuite, delegate o trasferite al Comune;**
 - c. esercitare le azioni giudiziarie nell'interesse del Comune;**
 - d. provvedere alla nomina ed alla designazione dei Rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale;**
 - e. esercitare la facoltà di delega e garantire la rispondenza dell'azione della Giunta agli atti di indirizzo del Consiglio comunale.**
- 2. Il Sindaco è, inoltre, competente nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, a coordinare l'orario degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di**

armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

- 3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore, con stemma della Repubblica e stemma del Comune da portarsi a tracolla.*
- 4. Il Sindaco presta, davanti al Consiglio comunale e nella seduta di insediamento, giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana e lo Statuto comunale.*

ARTICOLO 30 ATTRIBUZIONE DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

- 1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, provvede:*
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti che sono demandati dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;*
 - b) alla emanazione di atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica e di tutela ambientale;*
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni che gli sono affidate dalla legge;*
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;*
 - e) in caso di emergenza, connessi con il traffico e/o l'inquinamento atmosferico ed acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità all'utenza, alla modifica degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio;*
 - f) in caso di urgenza, ad informare la popolazione di situazione di pericolo o comunque con esigenze di protezione civile nei modi e nelle forme stabilite dalla legge e dal regolamento;*
- 2. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della pubblica sicurezza.*
- 3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del precedente comma è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio all'azione penale per i reati a cui fossero incorsi.*
- 4. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.*

ARTICOLO 31 ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone, sentita la Giunta comunale, la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi **della legge** e del regolamento;
- b) convoca e presiede la conferenza dei capi gruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
- d) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori;
- e) può incaricare altresì uno o più Consiglieri per l'approfondimento di particolari problematiche e per un periodo di tempo determinato. Tale incarico, risultante da atto scritto, non equivale a delega e non assume rilevanza esterna;**
- f) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

ARTICOLO 32 MOZIONE DI SFIDUCIA

- 1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.
- 2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale.
- 3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. **Il Sindaco non viene calcolato nel numero dei due quinti.**
L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un commissario, ai sensi delle vigenti leggi.

ARTICOLO 33 VICE SINDACO

- 1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporanei e qualora si verificano le condizioni che comportino nuove elezioni per dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso.**
- 2. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.**
- 3. Qualora il Vice Sindaco sia un assessore esterno, questo non può presiedere il Consiglio comunale.**

TITOLO II
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I
SEGRETARIO COMUNALE

ARTICOLO 34
SEGRETARIO COMUNALE

- 1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo.*
- 2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario comunale.*
- 3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.*
- 4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune e agli uffici.*
- 5. Il Segretario comunale esprime il parere tecnico giuridico in ordine agli atti deliberativi di natura normativa.*

ARTICOLO 35
FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

- 1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio e cura la redazione dei verbali che sottoscrive.*
- 2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico – giuridico.*
- 3. Egli presiede l'Ufficio comunale per le elezioni in occasioni delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.*
- 4. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia richiesta per legge l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.*
- 5. Il Segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo degli uffici e del personale.*
- 6. Nell'ambito delle proprie funzioni, compete al Segretario comunale emanare circolari e direttive in applicazione di disposizioni di legge, statutarie e regolamentari.*

ARTICOLO 36
DIRETTORE GENERALE

- 1. Il Sindaco, sentita la Giunta, e qualora non vengano stipulate convenzioni tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti, può conferire la funzione di Direttore Generale al Segretario comunale.**
- 2. I compiti e le funzioni del Direttore generale sono disciplinati, oltre che dalla legge, dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.**

CAPO II UFFICI

ARTICOLO 37 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

- 1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.**
- 2. Gli Uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.**
- 3. I Servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.**
- 4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.**

ART. 38 RESPONSABILITA' DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

- 1 I Responsabili degli uffici e dei servizi sono nominati dal Sindaco ed individuati nel regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici.**
- 2. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.**
- 3 Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato dal Sindaco e dalla Giunta comunale.**
- 4. I Responsabili dei servizi interessati devono esprimere il parere di regolarità tecnica su ogni proposta di deliberazione che non sia**

mero atto di indirizzo; qualora questa comporti un impegno di spesa o diminuzione di entrata, il parere è espresso dal Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. Tutti i pareri sono inseriti nella deliberazione.

ARTICOLO 39 COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne:
 - la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
 - i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
 - la natura privatistica del rapporto.

ARTICOLO 40 INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 51, comma 5, della legge 142/90.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

ARTICOLO 41 REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. ***Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.***
2. ***Il Regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa,***

tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

TITOLO III SERVIZI

ARTICOLO 42 SERVIZI PUBBLICI LOCALI

- 1. Il Comune può gestire i servizi nelle seguenti forme:**
 - a) in economia; quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;**
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;**
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;**
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;**
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata;**
- 2. Le modalità delle suddette forme di gestione sono disciplinate da norme legislative e regolamentari.**

PARTE II ORDINAMENTO FINANZIARIO

TITOLO I FINANZA E CONTABILITA'

ARTICOLO 43 FINANZA LOCALE

- 1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.**
- 2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.**
- 3. Le entrate del Comune sono costituite da:**
 - Imposte proprie;**
 - addizionali e partecipazioni ad imposte erariali o regionali;**
 - tasse e diritti per servizi pubblici ;**
 - trasferimenti erariali**
 - trasferimenti regionali e provinciali**
 - altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;**
 - risorse per investimenti;**
 - altre entrate.**

- 4. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.**
- 5. Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.**

ART. 44

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

- 1. Il Comune delibera entro il trentuno di dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.**
- 2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica che copre un periodo pari a quello del bilancio pluriennale che è di durata pari a quello della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia.**
- 3. Il bilancio ed i suoi allegati devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.**
- 4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.**
- 5. I risultati della gestione sono rilevabili mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.**
- 6. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa predisposta dalla Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.**
- 7. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il trenta giugno dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.**

ART. 45

REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

- 1. Il Consiglio comunale nomina, a maggioranza assoluta un revisore dei conti, come per legge.**
- 2. Questi è scelto tra:**
 - a) gli iscritti nell'albo dei revisori ufficiali dei conti;**
 - b) gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;**
 - c) gli iscritti nell'albo dei ragionieri.**
- 3. Il revisore dura in carica tre anni, non è revocabile salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.**
- 4. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune ed ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta comunale.**

- 5. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto di gestione.**
- 6. Il revisore collabora con il Consiglio comunale, ed esercita, secondo le disposizioni del Regolamento di contabilità, la revisione della contabilità economica al fine di conseguire una migliore efficienza, produttiva ed economicità della gestione.**
- 7. Il revisore dei conti risponde della verità della sua attestazione ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, riferisce immediatamente al Consiglio comunale.**
- 8. Nel regolamento di contabilità verranno determinati i limiti degli incarichi in qualità di revisore dei conti, previsti dall'art. 104 del D.Lgvo 25.02.1995, n. 77, per la nomina del revisore, a cui l'Amministrazione comunale si dovrà attenere.**

ART. 46 CONTROLLO ECONOMICO - FINANZIARIO

- 1. I Responsabili dei servizi sono tenuti a verificare trimestralmente la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi a servizi ed uffici ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione;**
- 2. A tal fine, i Responsabili predispongono apposita relazione con la quale sottopongono le opportune osservazioni e rilievi al Segretario comunale, che ne riferisce al Sindaco.**

ART. 47 CONTROLLO DI GESTIONE

- 1. Il Sindaco, sulla base delle relazioni di cui all'articolo precedente, può disporre semestralmente rilevazioni extracontabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.**
- 2. Il Sindaco mette a disposizione del Consiglio e dell'organo di revisione, semestralmente, una situazione aggiornata del bilancio con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte <<entrata>> e nella parte <<spesa>> degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto competenza, sia in conto competenza, sia in conto residui.**
- 3. Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa dei rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.**

ART. 48
ATTIVITA' CONTRATTUALE

- 1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti, alle vendite, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.**
- 2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO DI SPESA e deve contenere:**
 - a) il fine che il contratto intende perseguire;**
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le sue clausole ritenute essenziali;**
 - c) le modalità di scelta del contraente in base alla legislazione vigente e le ragioni che ne sono alla base.**
- 3. L'attività contrattuale dell'Ente è disciplinata da apposito regolamento**

PARTE III
ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ARTICOLO 49
ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

CAPO II
FORME COLLABORATIVE

ARTICOLO 50
PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

ARTICOLO 51

CONVENZIONI

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal consiglio comunale.
3. ***Dette convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.***

ARTICOLO 52 CONSORZI

1. Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.
2. Il Consiglio comunale ***a maggioranza assoluta dei componenti***, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
3. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi.

ARTICOLO 53 ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti pubblici interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti tra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.
4. ***Qualora l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificato dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.***

ART. 54 UNIONI DEI COMUNI

1. ***Il Comune di Premariacco favorisce e promuove l'Unione di Comuni, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.***
2. ***L'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione sono approvati dai rispettivi Consigli comunali, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio.***

TITOLO II PARTECIPAZIONE POPOLARE

ARTICOLO 55 PARTECIPAZIONE

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione **popolare** all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

CAPO I INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 56 INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il Responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste dalla legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o con altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazioni.
6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il Responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto di prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso ***ai sensi della normativa vigente***.
11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

ARTICOLO 57 ISTANZE

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco ***istanze*** con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'***istanza*** viene fornita entro il termine massimo di 60 giorni dal Sindaco, o dal Segretario o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. ***Apposito regolamento stabilisce le modalità di esercizio del diritto in oggetto.***

ARTICOLO 58 PETIZIONI

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procedere nell'esame e predisporre le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente **per materia** entro giorni 60 dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
5. La procedura si **conclude** in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

ARTICOLO 59 PROPOSTE

1. 150 cittadini iscritti nelle liste elettorali possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmetterà entro 20 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei Responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

CAPO II ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 60 PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 63 l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono stabiliti dal Consiglio comunale.

ARTICOLO 61 ASSOCIAZIONI

1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.
2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni.

ARTICOLO 62 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione **popolare**. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: le finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

ARTICOLO 63 INCENTIVAZIONE

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria - patrimoniale, che tecnico - professionale e organizzativa.

ARTICOLO 64 PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

CAPO III REFERENDUM - DIRITTO DI ACCESSO

ARTICOLO 65 REFERENDUM

1. Sono previsti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Il Comune ne favorisce l'esperimento nei limiti **e con le modalità contenute nell'apposito regolamento**.
3. Non possono essere indetti referendum: **nelle materie previste dal regolamento o per quelle** che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
4. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) **un quarto degli elettori nelle liste elettorali;**

- b) il consiglio comunale, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
- 5) Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
6. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
7. Il referendum non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni **elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali**.
I referendum si svolgono di norma in non più di due periodi all'anno, nei mesi di maggio/giugno o ottobre/novembre.

ARTICOLO 66 EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con adeguate motivazioni dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

ARTICOLO 67 DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

1. ***Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che vieti l'esibizione – conformemente a quanto previsto dal regolamento – in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, di gruppi o di imprese.***
2. ***Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti, previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano; assicura il diritto dei cittadini ad accedere in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione.***

TITOLO III NORME FINALI

ARTICOLO 68 MODIFICHE ALLO STATUTO

1. ***Gli Statuti e le relative modificazioni sono deliberati dai rispettivi Consigli con il voto favorevole dei due terzi, arrotondati per***

eccesso, dei componenti assegnati al Consiglio. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni; in tal caso gli Statuti e le relative modificazioni sono approvati se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati, computando a tale fine anche la votazione espressa nella prima seduta.

ARTICOLO 69 REGOLAMENTI

- 1. Nel rispetto della legge e dello statuto il Consiglio comunale adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni, nonché ogni altro regolamento che sarà ritenuto idoneo a disciplinare funzioni, organi o materie di natura istituzionale o comunque previsti dallo Statuto.***

ART. 70 NORME ABROGATIVE

- 1. Sono abrogate le norme in contrasto con il presente statuto.***

ART. 71 ENTRATA IN VIGORE

- 1. Il presente statuto, composto da n. 71 articoli, dopo l'approvazione definitiva dell'organo di controllo è affisso per trenta giorni all'albo del Comune, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed inviato al Ministero degli Interni per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo stesso entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.***
- 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.***